

delle interdipendenze settoriali). Al piano zonale invece spetta di rendere esecutive tali indicazioni, concretandole per una determinata situazione economica e per un determinato ambiente sociale. Si tratta cioè di uno strumento per rendere intellegibili e accessibili ad un gruppo di concreti imprenditori agricoli che operano in un territorio limitato, quelle che sono le prospettive di sviluppo individuate — per forza di cose in modo generico — a livello regionale, nazionale o sovranazionale (come il citato Memorandum della CEE). Tecnicamente esso è costituito da un insieme coordinato di progetti di massima che affrontano diversi aspetti strutturali, produttivi e sociali della realtà agricola dell'area. Tra questi devono essere presi particolarmente in considerazione i seguenti:

**a)** la difesa idrogeologica e — ove necessario — la bonifica. Ciò presuppone un giudizio sull'utilità attuale dei vigenti strumenti di bonifica ( Consorzi e piani generali), per il quale si rinvia a quanto detto in precedenza;

**b)** la situazione fondiaria e in ispecie il frazionamento, la frammentazione, la dispersione e la polverizzazione della proprietà. All'uopo potrebbero predisporre idonei progetti di riaccorpamento fondiario, sulla base delle esistenti proprietà.

Il riordino fondiario, la cui necessità era stata autorevolmente riconosciuta fin dal già citato R.D. del 13 febbraio 1933 n. 215 denominato « Nuove norme per la bonifica integrale » (1) (decreto che — come si è detto — per quanto concerne tali aspetti non ha mai trovato applicazione) è stato nuovamente richiamato nelle disposizioni circa gli Enti di Sviluppo (2).

L'azione di riaccorpamento viene dalle leggi suddette demandata unicamente alla volontà degli stessi interessati ed è dubbio che autonomamente — anche in presenza di piani precisi — si possa pervenire ad essa. D'altra parte non può prefigurarsi, sulla base delle leggi esistenti, altra modalità per pervenire al riordino fondiario: per questo da più parti si richiede un apposito provvedimento legislativo che disponga un certo obbligo al riordino almeno nel caso in cui una parte degli interessati si dimostri consenziente (3).

Riconosciuti i limiti dell'attuale impostazione legislativa — come si è già avuto modo di accennare — il piano di zona può costituire lo strumento attraverso il quale può delinearsi e quindi concretarsi un'azione di riaccorpamento, basata essenzialmente sulla volontà degli interessati, debitamente suscitata ed indirizzata attraverso l'assistenza tecnica e una razionale incentivazione coordinata da parte della Pubblica Amministrazione (dalla quale dipendono sia gli incentivi previsti dalle leggi agrarie in vigore, sia eventuali altri incentivi che possono venire determinati in relazione ai singoli piani zonali);

**c)** la situazione aziendale: i suddetti fenomeni di patologia fondiaria possono peraltro essere riferiti non tanto alle proprietà quanto alle aziende. Queste ultime, com'è noto, molto spesso risultano di dimensioni insufficienti per una razionale e conveniente gestione.

In tali casi — ed è quello delle colline astigiane — converrà probabilmente superare la azione di riaccorpamento delle proprietà per puntare direttamente verso progetti di riordino fondiario su base aziendale, nei quali si individuino gruppi di proprietà che possano nel loro insieme costituire aziende convenientemente dimensionate. Per pervenire alla formazione di tali aziende, numerose appaiono le modalità giuridiche utilizzabili a seconda dei possibili tipi d'impresa: dal contratto d'affitto (4) (del quale peraltro appare opportuna una riforma (5)) — per aziende ad impresa familiare o capitalistica — ai di-

(1) Capo IV - Della ricomposizione delle proprietà frammentate. Artt. 22-37.

(2) D.P.R. del 23/6/1962 n. 948 in attuazione della delega prevista dall'art. 32 della legge 2/6/1967 n. 454 (primo Piano Verde). Capo II: Riordinamento fondiario - Artt. 5-8.

(3) Cfr.: la copiosa legislazione straniera al riguardo.

(4) A tale proposito si potrebbe prevedere una specie di diritto d'opzione per l'affitto dei singoli appezzamenti disponibili, da parte di conduttori di aziende contigue e che si presentino con un'adeguata base territoriale ed una sufficiente organizzazione.

(5) E' in corso di discussione al Parlamento una proposta di legge che modifica tale contratto. Essa porta qualche vantaggio al fini dell'accorpamento su basi aziendali ma lascia adito a numerosi dubbi e riserve.